



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

*Il Presidente del Tribunale nella qualità di Coordinatore degli Uffici del
Giudice di Pace di Venezia, Chioggia, Dol e San Donà di Piave*

Rilevato che è stato segnalato dagli Uffici del Giudice di Pace del Circondario che varie Pubbliche Amministrazioni utenti degli Uffici, hanno comunicato di non essere ancora in grado di depositare telematicamente gli atti in quanto in attesa dell'autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia ad iscriversi nel ReGInde e che è stata verificata la fondatezza della giustificazione, risultando che il Ministero della Giustizia è in difficoltà ad evadere tempestivamente le richieste di autorizzazione all'iscrizione nel suddetto registro di indirizzi elettronici a causa dell'ingente numero di domande inviate solo pochi giorni prima dell'entrata in vigore del processo telematico avanti l'Ufficio del Giudice di Pace;

Considerato che una simile situazione può essere sussunta, in via di interpretazione analogica, nella previsione di cui all'art. 196 *quater*, comma 4°, disp. att. c.p.c., che stabilisce che il capo dell'Ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, trattandosi di oggettiva possibilità di accedere al dominio giustizia;

Ritenuto, pertanto, che le Pubbliche Amministrazioni che siano parti in un processo davanti agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Venezia vanno, in via generale e sino alla loro iscrizione nel ReGInde, autorizzate a depositare gli atti di causa e la documentazione allegata in forma cartacea, con l'obbligo di inserire nell'atto o di allegare una dichiarazione che attesti l'impossibilità di accedere al processo telematico e di avere già avanzato la richiesta di iscrizione nel ReGInde (in mancanza della quale la Cancelleria non potrà accettare l'atto) e di inviare contemporaneamente atti e documenti anche a mezzo pec così da consentire alla cancelleria di allegarli agevolmente al SIGP

rendendoli in tal modo visibili e scaricabili da remoto alla parte ricorrente che aveva introdotto il procedimento telematicamente.

P.Q.M.

Autorizza le Pubbliche Amministrazioni che siano parti in un processo davanti agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Venezia, in via generale e sino alla loro iscrizione nel ReGInde, a depositare gli atti di causa e la documentazione allegata in forma cartacea, con l'obbligo di inserire nell'atto o di allegare una dichiarazione che attesti l'impossibilità di accedere al processo telematico e di avere già avanzato la richiesta di iscrizione nel ReGInde (in mancanza della quale la Cancelleria non potrà accettare l'atto) e di inviare contemporaneamente atti e documenti anche a mezzo pec.

Si comunichi agli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Venezia, che provvederanno a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento affiggendolo nelle rispettive sedi, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con richiesta di pubblicarlo nel sito WEB dell'Ordine, e si inserisca, a cura della Segreteria, nel sito istituzionale di questo Tribunale.

Venezia 22.08.2023

*Il Presidente del Tribunale
Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Venezia, Chioggia, Dolomiti
San Donà di Piave
Dott. Salvatore Lagomina*
